

Sentenza n. 382/2014 pubbl. il 07/03/2014

RG n. 4251/2012

Repert. n. 978/2014 del 07/03/2014

N. R.G. 4251/2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Ramponi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **4251/2012** promossa da:

BANCA [REDACTED] SPA (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e
dell'avv. [REDACTED] 41100
MODENA; elettivamente domiciliata in [REDACTED] 42100 REGGIO EMILIA presso il
difensore avv. [REDACTED]

ATTRICE in riassunzione

contro

A [REDACTED] B [REDACTED] C.F. [REDACTED], non costituita in riassunzione
E [REDACTED] P [REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e
dell'avv. [REDACTED] VIA [REDACTED]
elettivamente domiciliata in VIA [REDACTED] 400 REGGIO NELL'EMILIA presso il
difensore avv. [REDACTED]

CONVENUTE in riassunzione

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.



La presente causa giunge in decisione a seguito della Ordinanza in data 25-1/8-3/2012 con la quale la Suprema Corte di Cassazione, decidendo il regolamento di competenza avverso la sentenza n. 1182/2010 dell'intestato Tribunale (est. Dott. G. Fanticini) la quale ha affermato la competenza del Tribunale di Reggio Emilia in ordine all'emissione del Decreto Ingiuntivo opposto e con riferimento ad entrambe le cause di opposizione, quivi riunite, (R.G. 2106-06 e 2105-06).

Occorre pertanto prendere in considerazione esclusivamente i motivi di opposizione di merito proposti in modo analogo dalle due opposenti **D. e E. A.** avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2006 con il quale veniva loro intimato, in particolare, il pagamento, in qualità di fideiussori, degli importi risultanti a saldo passivo dei conti correnti della società **K. S.p.a.**

Le opposenti hanno disconosciuto in primo luogo, la sottoscrizione apparentemente da loro apposta sugli atti di fideiussione docc. 6 e 7 ric. monitorio (prodotti fin da quella fase sommaria in originale dalla Banca). Hanno inoltre dedotto la querela di falso avverso i medesimi documenti.

Hanno poi eccepito la sussistenza del vizio del consenso per errore indotto sul contenuto effettivo del documento dalle medesime rispettivamente sottoscritto, del quale, hanno addotto di non essere a precisa conoscenza.

Infine hanno genericamente contestato l'ammontare del credito ingiunto.

La querela di falso, esclusivamente dedotta in atto di citazione, non è stata ritualmente riproposta ai sensi dell'art. 222 c.p.c. dopo la autorizzazione del giudice, che non risulta sia mai stata peraltro nemmeno concessa.

Occorre, infatti, precisare che la querela di falso in corso di causa, deve essere prima "proposta" ai sensi dell'art. 221 cod. proc. civ., cioè portata all'attenzione del giudice affinché valuti la rilevanza e l'ammissibilità della relativa istanza, e, quindi, "presentata" ai sensi dell'art. 222 cod. proc. civ., il che può avvenire solo dopo l'autorizzazione del giudice che ne abbia positivamente valutato l'ammissibilità. Solo la "presentazione", e non la "proposizione" della querela dà origine al subprocedimento incidentale di falso, con la conseguenza che la mera proposizione della querela stessa non comporta alcuna necessità di sospendere il giudizio principale (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12263 del 27/05/2009).

Nel caso di specie tale subprocedimento non si è mai instaurato, né le parti opposenti dopo la riassunzione della causa hanno proposto o ri-presentato la querela.

Ne consegue che essa è come non proposta non incardinandosi nemmeno la competenza-attribuzione della del Tribunale in composizione collegiale.

Quanto al disconoscimento della scrittura privata proposto rispettivamente dalle due opposenti sugli originali delle fideiussioni, l'eccezione è infondata.

In primo luogo le difese delle opposenti sul punto sono contraddittorie in quanto, per un verso, le stesse hanno dedotto di non aver sottoscritto i documenti in questione, e per altro verso, hanno dedotto di essere state indotte in errore nel firmare i documenti per difettosa o incompleta ovvero inesatta o artata informazione circa il contenuto degli stessi: dunque le stesse opposenti ammettono di aver sottoscritto i documenti in questione.

Peraltro, quanto alla istanza di verifica proposta da Banca **K.** le prove orali assunte hanno comunque condotto – se lette in particolare unitamente ed in modo coordinato ad un confronto tra le



scritture private in questione (doc. 6 e 7 ric. mon.) e la sottoscrizione apposta dalle oppo-
rispettivamente B e P sulla procura apposta a margine degli atti di citazione – a rendere
acclarata la autografia delle firme (comunque non inequivocamente disconosciuta per la natura delle
stesse allegazioni come richiamate in atto di citazione).

Infatti, in generale, *“allorché sia proposta istanza di verificaione della scrittura privata il giudice non
è tenuto a disporre necessariamente una consulenza tecnica grafologica per accertare l'autenticità
della scrittura qualora possa desumere la veridicità del documento attraverso la comparazione di esso
con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al
processo”* (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12695 del 19/05/2008; Sez. 3, Sentenza n. 1282 del
29/01/2003).

I testi escussi infatti hanno tutti ricordato di aver visto le attrici apporre la propria sottoscrizione alla
loro presenza sugli atti di citazione

- v. per quanto concerne il disconoscimento del doc. 6 ric. il teste M < sono io che ho
raccolto la firma della signora B venne in banca da sola (senza il marito) per firmare la
fideiussione e fui io ad assistere alla sottoscrizione come attesta anche la mia firma in calce>> ;
- v. per quanto concerne il disconoscimento del doc. 7 ric. il teste C << fui io
personalmente a raccogliere la sottoscrizione della sig.ra P in calce alla fideiussione ... il
documento era già compilato e la sig.ra P lo firmò>>.

La attendibilità dei testi sul punto non può invero essere messa in discussione solo per la loro qualità di
dipendenti della Banca opposta: ad un confronto dei documenti che ricordano di aver visto
sottoscrivere dalle oppoenti con la firma sicuramente apposta dalle medesime sulla procura in margine
agli atti di opposizione (e autenticata dai loro difensori), emerge una evidente corrispondenza e identità
delle sottoscrizioni, percepibile anche da un profano.

La eccezione relativa al vizio della volontà è invece infondata sia se valutata come eccezione di errore
sia se valutata come eccezione del dolo negoziale.

Non risulta sotto quest'ultimo profilo dimostrato alcun contegno fraudolento dei funzionari della Banca
volto a carpire la altrui buona fede ed esplicato in modo idoneo ed adeguato a trarre in errore un
qualsiasi utente o persona di comune e media esperienza e cultura.

I documenti (di una facciata o due non è dato rilevante) proposti per la sottoscrizione recano scritte
inequivocabilmente a stampa le indicazioni per riconoscere gli stessi, anche ad un non giurista, come
fideiussioni ossia come assunzione di garanzia per le obbligazioni della società correntista fino ad un
determinato importo. Ne consegue che aver sottoposto alla firma tali documenti (sia che essi fossero
sottoposti insieme ad altri atti negoziali o meno) non costituirebbe comunque comportamento
fraudolento: alle oppoenti bastava usare la normale diligenza per rendersi conto del contenuto del
documento che si apprestavano a firmare.

Deve comunque escludersi qualsiasi atteggiamento doloso o fraudolento, ovvero maliziosa omissione o
silenzio da parte dell'istituto di credito circa gli elementi rilevanti, nelle stesse allegazioni di parte
oppoente, per la esplicitazione della sua volontà.

Mancano totalmente quindi gli estremi del dolo omissivo incidente in misura adeguata sul processo di
formazione del consenso delle oppoenti e idoneo quindi ad alterarlo e vizziarne la estrinsecazione (cfr.
Cass., Sez. L, Sentenza n. 7751 del 17/05/2012).

Non sussiste poi indubbiamente la fattispecie di errore scusabile.



Dall'inequivoco contenuto del documento appena citato deve evincersi come la Banca Opposta abbia esattamente, e all'interno di un atto scritto di contenuto completo e, sul punto, assolutamente cristallino, reso edotto ciascun fideiussore del contenuto e dell'estensione della obbligazione di garanzia che le stesse signore B() e P() andavano a contrarre.

In ogni caso quali che siano stati il contenuto delle conversazioni verbali avute con i funzionari della Banca una minima diligenza, da parte delle opposenti, avrebbe al medesimo consentito di aver piena contezza del peso effettivo o dei rischi della obbligazione che egli assumeva sottoscrivendo un atto chiaro e preciso nel suo contenuto.

Peraltro dalle prove orali escusse emerge la prova positiva quantomeno della colpa inescusabile o la leggerezza delle opposenti nel sottoscrivere le fideiussioni. Anzi da alcune dichiarazioni testimoniali può evincersi come esse fossero perfettamente a conoscenza del contenuto (garanzia fideiussoria) della documentazione sottoposta alla loro sottoscrizione.

Sotto il primo profilo, quanto alla B() il teste M() ha ricordato di aver spiegato alla medesima <<che si trattava di una garanzia che la banca richiedeva in taluni casi>> richiamando gli accordi già raggiunti con il di lei marito; quanto alla P() la teste S() ha evidenziato come la stessa <<... non ha letto il documento prima di firmarlo>>, essendo quindi evidente la grave negligenza in cui la medesima è incorsa, posto che la normale esperienza del traffico è nel senso di consigliare la lettura di un documento di evidente contenuto contrattuale prima di sottoscriverlo (si tratta di ciò che ordinariamente secondo *l'id quod plerumque accidit* farebbe invero ogni persona di media cultura).

Sotto il secondo profilo, quanto ad entrambe le opposenti, basti richiamare le dichiarazioni del teste P() (funzionario responsabile dell'area Modena di Banca) all'epoca dei fatti di causa) il quale ha dichiarato di aver << visto una sola volta la Sig.ra B() in Banca a Sassuolo ... in quell'occasione [pararono] della accensione di un conto affidato con rilascio di garanzia personale a favore della Banca>>; rispetto alla posizione della P() inoltre il teste da ultimo citato ha parimenti dichiarato di aver discusso della fideiussione con l'amministratore della società correntista Ing. P() e <<la sig.ra era presente>>.

Inoltre, significativo circa la consapevolezza del contenuto di garanzia fideiussoria sottoscritto da parte della P() risulta il comportamento tenuto da quest'ultima, non appena la società I() ha manifestato problemi di solvibilità: il teste P() F() ha ricordato invero che ella a quel punto << venne in Banca a chiedere la liberatoria dalla firma di garanzia prestata per la I()>>.

Le eccezioni relative al *quantum* del credito azionato in via monitoria sono del tutto generiche e la citazione in opposizione in entrambe le cause riunite risulta quindi nulla ex art. 164 c.p.c. per indeterminatezza mai sanata della *causa petendi*, almeno *in parte qua*.

Entrambi le opposizioni sono quindi infondate e devono essere rigettate le spese (comprese quelle del regolamento di competenza) seguendo la soccombenza, liquidate come da dispositivo nei limiti della notula presentata.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. Rigetta le riunite opposizioni, dichiarando per l'effetto definitivamente esecutivo nei confronti di B() A() M() e D() P() il Decreto Ingiuntivo n. 214/2006 emesso dal Tribunale di



Sentenza n. 382/2014 pubbl. il 07/03/2014

RG n. 4251/2012

Repert. n. 978/2014 del 07/03/2014

Reggio Emilia.

2. Dichiara tenute e condanna le opposenti, in solido fra loro, a rifondere a parte opposta le spese del giudizio di opposizione che si liquidano in € 1082,23 per esborsi ed € 8500,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge.

Così deciso in Reggio Emilia, il 6 marzo 2014

Il Giudice
dott. Luca Ramponi

